



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri. ....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore)
Prof. Avv. Bruno Capponi... ..	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 22/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### FATTO

La società ricorrente è titolare di un affidamento di € 30.000, garantito da due persone fisiche, delle quali una soltanto può essere qualificata come “non consumatore”, con fideiussione personale e - per lo scoperto e lo sconto fatture - da un pegno di € 100.000 in titoli.

Con separati ricorsi, la società ed i garanti hanno chiesto alla banca:

- la restituzione di € 50.000 (oltre interessi), relativi a una parte dei menzionati titoli poi svincolati nel corso del 2009, ma mai restituiti ai citati garanti e

versati - senza alcuna autorizzazione - su un conto transitorio, per cui a tutt'oggi sarebbero trattenuti dalla banca senza alcun motivo;

- il risarcimento del danno (€ 100.000), per l'asserito illegittimo comportamento dell'intermediario che avrebbe cagionato anche il protesto dei richiamati titoli, impedendo alla cliente di poter far fronte agli impegni assunti e portandola di fatto alla cessazione dell'attività;
- la copia degli estratti conto estratto per tutta la durata del rapporto.

Secondo la ricorrente, a fronte di tali contestazioni la banca avrebbe revocato gli affidamenti.

Parte ricorrente ha precisato, tra l'altro, che:

- nel corso del rapporto sono state riscontrate numerose irregolarità nella gestione del conto da parte della banca, che nel 2008, "al fine di patrimonializzare i propri fideiussori, paventando la revoca degli affidamenti concessi, imponeva agli stessi la stipula di un atto di acquisto simulato";
- con tale atto i menzionati garanti del conto acquistavano porzione della casa paterna, il cui corrispettivo di € 209.000 da versarsi tramite mutuo erogato dall'intermediario sarebbe stato utilizzato per rientrare dei fidi;
- nel mese di febbraio 2010 uno dei garanti era stato indotto a sottoscrivere una rinuncia agli affidamenti, che veniva contestata in quanto tale atto sarebbe stato imposto al cliente senza essere stato preventivamente reso edotto dalla banca della relativa valenza giuridica;
- aveva manifestato l'intendimento di formulare un piano di rientro, che impedisse il maturare di ulteriori oneri aggiuntivi.

Con lettera del 21.5.10, la banca ha comunicato alla società la revoca con effetto immediato da ogni affidamento (alla data di riferimento il c/c presentava un saldo debitore di € 48.634,28 oltre interessi dall'1.4.10; il finanziamento un'esposizione di € 11.000,43). In relazione a tutto ciò, veniva richiesto il pagamento immediato.

Nella replica del 28.5.10, la società ha aggiunto, tra l'altro, che:

- la richiesta di rientro immediato da parte della banca doveva essere disattesa in quanto dovevano applicarsi i termini (preavviso di 15 giorni) previsti dall'art. 1485 c.c.;
- l'intermediario aveva autonomamente investito in titoli il citato importo di € 100.000;
- la parte ricorrente aveva diffidato la banca a restituire parte dei richiamati titoli (€ 50.000);
- il perpetuarsi dei comportamenti dell'intermediario aveva anche cagionato il protesto di assegni, impedendo alla società di poter far fronte agli impegni assunti e di operare regolarmente sul mercato, portandola di fatto alla cessazione dell'attività;
- risultava contrario al principio di correttezza e di regolarità nella gestione dei rapporti, il fatto che la banca, pur essendo stata garantita da € 100.000 avesse concesso uno "scoperto" cui aveva applicato interessi di gran lunga superiori a quelli di legge, ed avesse permesso, pur avendo la citata disponibilità, che la società venisse protestata;
- diffidava la banca dall'iscrivere la posizione a sofferenza, che avrebbe cagionato ulteriori ingentissimi danni;
- l'intermediario avrebbe contattato fornitori della società ricorrente ai quali avrebbe rappresentato lo stato di difficoltà della stessa, invitandoli quindi a non avere più rapporti con la società.

Nelle controdeduzioni, la banca ha sostanzialmente contestato tutte le argomentazioni della controparte e ha chiesto all'ABF di respingere il ricorso in quanto infondato, precisando altresì che:

- risulta indebita la richiesta di rimborso di qualsiasi somma in quanto il realizzo dei titoli in garanzia è stato in parte utilizzato a deconto delle esposizioni in capo alla società e ai garanti e per il residuo messo a disposizione degli stessi che ne hanno totalmente disposto;
- l'intermediario ha applicato i criteri di corretta gestione dei rapporti, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge e disposizioni di vigilanza, e attuato tutti

gli opportuni e legittimi provvedimenti a tutela delle proprie ragioni creditorie e dei leciti interessi dei clienti;

- la documentazione richiesta è da tempo disponibile presso la Filiale, e – nonostante ripetuti solleciti – non è stata finora ritirata.

La parte resistente ha aggiunto, tra l'altro, che:

- nel 2007 erano state acquistate - su disposizioni impartite dai garanti della società - obbligazioni per un valore nominale totale di € 100.000;

- con atto del 29.6.07, tali obbligazioni erano state volontariamente costituite in pegno a garanzia degli affidamenti accordati alla società;

- in data 24.04.08 i predetti garanti hanno stipulato con la banca un atto condizionato di mutuo fondiario, per l'importo di € 209.000, destinato all'acquisto dell'immobile offerto in garanzia dal terzo datore di ipoteca e il 12.05.08 venivano stipulati atto di compravendita e atto di erogazione e quietanza; accreditato in pari data il netto ricavo del citato mutuo sul c/c dei mutuatari, nella stessa giornata questi ultimi avevano disposto un bonifico di € 150.000 sul c/c del venditore, trattenendo il residuo di € 59.000;

- all'epoca le esposizioni della società non destavano allarme;

- sono prive di fondamento le asserzioni della parte ricorrente in ordine a una vendita simulata destinata a scongiurare un'eventuale azione di tutela delle pretese della banca;

- a seguito dei segnali di deterioramento manifestatisi invece a partire dal secondo semestre del 2009 (dipendenti dalla consistente contrazione del giro di affari dell'azienda), era stato convenuto con gli esponenti societari di dover necessariamente ristrutturare la posizione;

- in data 2.2.10 perveniva invece spontanea richiesta di rinuncia agli affidamenti da parte dell'azienda, con proposta di ripianamento delle esposizioni in essere mediante il ricavato delle consistenze pignoratorie;

- tenendo presente che l'intermediario avrebbe potuto avvalersi della facoltà di revoca, la banca considera pretestuose le illazioni relative ad una propria azione coercitiva, preferendo invece concordare azioni bonarie;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in merito all'asserita diffusione di informazioni negative, la parte resistente ha osservato di attenersi rigorosamente a tutte le disposizioni in materia di *privacy*;
- non possono essere imputati a comportamenti della banca gli svariati protesti su assegni e cambiali iscritti a carico della società fin dal 3.5.10 e quindi anteriormente alla lettera di revoca (21.5.10), considerato che tali protesti sono - secondo la banca - esclusiva conseguenza del dissesto finanziario e dell'intervenuta insolvenza della cliente per motivazioni unicamente imputabili al suo ciclo operativo;
- esclusivamente il protesto dell'1.7.10 su un effetto di € 1.350 é riconducibile all'intermediario ed è intervenuto comunque solo ad avvenuta revoca;
- i tassi debitori applicati al rapporto si sono sempre mantenuti nei limiti contrattuali normativi;
- viene inoltre contestata la risoluzione con effetto immediato del contratto stipulato tra le parti il 31.01.08 per la concessione del finanziamento chirografario a 36 mesi di € 30.000, in quanto il recesso é avvenuto ai sensi e per gli effetti dall'art. 6 del contratto predetto.

Per i dettagli in ordine alla richiesta di rimborso, la banca ha evidenziato che:

- a seguito della lettera di revoca del 21.5.10, perdurando le esposizioni pregresse si è provveduto il 29.6.10 a decurtare parzialmente il saldo debitore del c/c della società (alla data: € 48.356,74) con netto ricavo di € 46.468,35 riveniente dall'escussione della prima *tranche* dei titoli acquisiti in pegno, dandone apposita comunicazione ai garanti;
- relativamente alla restante parte delle obbligazioni (che non era stato possibile reintegrare in pegno alla scadenza del 30.9.09 a causa della mancata sottoscrizione, più volte sollecitata, di apposito atto da parte dei garanti), la parte resistente - non ritenendo di dover rinunciare al pegno e vista l'esposizione della società - aveva temporaneamente accantonato il controvalore di € 50.000 tra la partite sospese infruttifere di filiale e poi - previa comunicazione ai garanti - lo aveva accreditato sempre il 29.6.10 sul c/c dei garanti stessi; poi veniva escussa



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la fideiussione rilasciata in solido dai garanti (€ 224.900) con compensazione effettuata prelevando dal loro c/c € 13.129,44, che venivano girati sul rapporto della società a copertura sia dell'esposizione residuale (€ 1.888,39, dopo l'intervenuto accredito della citata prima *tranche* di obbligazioni) sia dell'importo di € 11,241,05 utilizzato ad estinzione del fido chirografario di originari € 30.000;

- al 30.6.10, sul c/c dei garanti figurava un saldo creditore di € 29.681,91, sostanzialmente riconducibile al richiamato accredito della seconda *tranche* di titoli detratti € 5.700,88 destinati al pagamento di n. 3 rate - di cui n. 2 morose - del citato mutuo fondiario di originari € 209.000; tale saldo creditore veniva quindi utilizzato per l'emissione in data 2.7.10 per conto dei citati nominativi di assegni circolari per € 20.009,49, oltre a coprire un prelievo di € 7.400 effettuato il 5.7.2010 ed un giroconto in pari data di € 2.135,87 sul conto della società per pareggio spese e competenze, con conseguente sostanziale azzeramento.

## DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene di riunire i ricorsi presentati dalla società e dal garante "non consumatore", attesa la evidente connessione fra le questioni in essi rispettivamente sottoposti all'esame dell' Arbitro Bancario e Finanziario. L'analogo ricorso proposto dal garante "consumatore" sarà esaminato separatamente dal Collegio in questa stessa riunione nella composizione a tal fine prevista dalle norme che regolano il presente procedimento.

Ciò premesso, i ricorsi devono essere rigettati in quanto infondati nel merito. La richiesta di restituzione di euro 50.000 avanzata dai garanti è infondata in quanto risulta che i titoli sono stati realizzati dalla banca ed il ricavo è stato utilizzato, in parte, per ripianare l'esposizione debitoria della società garantita, e per la parte residua accreditato sui conti dei garanti: basta rilevare in proposito che, a norma dell'art. 2794, comma 1, c.c., "colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati inettamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno".

Quanto alla richiesta di risarcimento danni per euro 100.000 avanzata dalla società, anch'essa risulta priva di fondamento e di riscontro sul piano probatorio



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sia per quanto concerne la individuazione del comportamento illecito imputabile alla banca, sia per ciò che attiene al danno che ne sarebbe scaturito ed alla sua quantificazione.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, riuniti i ricorsi, li respinge.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE